COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.11.2023
COM(2023) 681 final

2023/0386 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo**

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

Le autorità albanesi si sono dette interessate all'istituzione di due comitati consultivi misti con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dell'Unione europea.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dell'Unione europea sono favorevoli a fornire un quadro istituzionale per il dialogo politico con l'Albania nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

L'obiettivo dei comitati consultivi misti consisterebbe nell'organizzare il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, altri rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

### • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel contesto del recente avvio dei negoziati di adesione con l'Albania, l'intensificazione del dialogo politico nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione aiuterà l'Albania ad avanzare nel suo percorso di integrazione europea, in particolare mediante il rafforzamento delle relazioni tra i portatori di interessi a livello regionale e locale, le parti sociali e la società civile.

### • Coerenza con le altre normative dell'Unione

Un'Europa più forte nel mondo

La Commissione europea sostiene il multilateralismo e un ordine mondiale basato su regole con un ruolo più attivo e una voce più forte dell'UE nel mondo. La leadership europea implica anche lavorare di concerto con i paesi limitrofi, introducendo una strategia globale per l'Africa e ribadendo la prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali. La Commissione persegue un approccio coordinato all'azione esterna – dagli aiuti allo sviluppo alla politica estera e di sicurezza comune – che garantisca all'Europa una voce più forte e più unita nel mondo.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

### • Base giuridica

Insieme all'Albania e a tutti gli Stati membri, l'UE è anche parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con l'Albania. La conclusione dell'ASA è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione. Dopo Lisbona, le basi giuridiche per la definizione di una posizione dell'Unione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Albania relativa all'istituzione di altri comitati speciali (articolo 116, articolo 117, paragrafo 2, e articolo 120, paragrafo 4, ASA) sono l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 2 della decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra. È pertanto necessaria una decisione del Consiglio.

Visti:

– il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 e l'articolo 218, paragrafo 9,

– l'articolo 2 della decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata "Albania"), dall'altra.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Per quanto riguarda la dimensione europea della proposta, la Commissione europea ha adottato di recente una comunicazione (COM(2023) 40 final) incentrata sul rafforzamento del dialogo sociale nell'Unione europea. Vi si sottolinea come uno dei principali obiettivi dell'UE sia il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, mentre il dialogo sociale e la contrattazione collettiva rappresentano strumenti essenziali a tale scopo, in quanto contribuiscono a una maggiore produttività, garantendo nel contempo l'equità sociale, un ambiente di lavoro di qualità e la democrazia sul posto di lavoro. I comitati consultivi misti oggetto della proposta sono intesi a costituire sedi di dialogo e cooperazione tra le parti sociali, altre organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali dell'Unione europea e dell'Albania, che possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea.

Per quanto riguarda la necessità dei comitati consultivi misti si prevede che, nel quadro dell'UE, il dialogo e la cooperazione in questi consessi permetteranno di preparare, da un lato, il futuro lavoro con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e, dall'altro, l'adesione dell'Albania all'Unione europea; di agevolare lo scambio di informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sugli sviluppi della politica economica, sociale e regionale dell'UE e del processo di adesione; di favorire lo scambio di informazioni sull'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale, nonché di discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

Infine il valore aggiunto dei comitati consultivi misti risiede nel fatto che anche il consiglio di stabilizzazione e di associazione può consultare i comitati consultivi misti oggetto della proposta prima di prendere decisioni nei settori pertinenti. La consultazione dei comitati resterà tuttavia a discrezione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

- **Proporzionalità**

Il principio di proporzionalità è sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e mira a situare le azioni intraprese dalle istituzioni dell'Unione europea entro limiti specifici.

L'obiettivo principale dei comitati consultivi misti è monitorare il percorso dell'Albania verso l'UE e adottare raccomandazioni destinate al governo albanese e alle istituzioni dell'UE. Il ruolo dei comitati consultivi misti è anche quello di dare ai rappresentanti di organizzazioni della società civile albanese la possibilità di familiarizzarsi con il processo di consultazione nell'UE, nonché di consentire ai rappresentanti dell'UE di imparare a conoscere le strutture sociali e misurare l'impatto economico e sociale delle riforme in Albania. I comitati consultivi

misti discutono un'ampia gamma (non esaustiva) di tematiche, tra cui la cooperazione tra l'Albania e l'UE in diversi settori quali la migrazione, l'energia, le piccole e medie imprese e la formazione professionale.

Nel contesto del recente avvio dei negoziati di adesione con l'Albania, l'intensificazione del dialogo politico nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione aiuterà l'Albania ad avanzare nel suo percorso di integrazione europea, in particolare mediante il rafforzamento delle relazioni tra i portatori di interessi a livello regionale e locale, le parti sociali e la società civile.

Sebbene i comitati consultivi misti integrino, esprimendo il punto di vista della società civile, il quadro istituzionale dell'UE relativo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e l'Albania, il paese dispone del margine di manovra necessario per attuare le raccomandazioni a livello nazionale. Queste istituzioni congiunte consentono a organizzazioni della società civile di entrambe le parti di monitorare i negoziati di adesione del paese. Costituiscono altresì una piattaforma per discutere questioni di interesse comune e informare il pubblico in generale delle sfide future durante il periodo di adesione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'accordo di stabilizzazione e di associazione prevede la possibilità di istituire organismi congiunti per facilitare la cooperazione tra l'UE e il paese associato. L'istituzione di comitati consultivi misti con il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo è una prassi consolidata nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione e ne esistono già diversi esempi positivi nella regione dei Balcani occidentali.

Insieme all'Albania e a tutti gli Stati membri, l'UE è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con l'Albania. La conclusione dell'ASA è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione. Dopo Lisbona, la base giuridica per la definizione di una posizione dell'Unione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Albania relativa all'istituzione di altri comitati speciali (articolo 116, articolo 117, paragrafo 2, e articolo 120, paragrafo 4, ASA) è l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto necessaria una decisione del Consiglio.

L'attuazione della decisione non richiede misure di sostegno, in quanto l'unico articolo e l'allegato stabiliscono la posizione che l'Unione deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione in relazione alle modifiche del regolamento interno di quest'ultimo al fine di istituire i comitati consultivi misti.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

  Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

  Non applicabile

- **Assunzione e uso di perizie**

  Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile perché:

l'accordo di stabilizzazione e di associazione prevede la possibilità di istituire organismi congiunti per facilitare la cooperazione tra l'UE e il paese associato. L'istituzione di comitati consultivi misti con il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo è una prassi consolidata nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione e ne esistono già diversi esempi positivi nella regione dei Balcani occidentali.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile perché:

la modifica riguarda il regolamento interno di un consiglio di stabilizzazione e di associazione senza creare costi aggiuntivi e rafforza la cooperazione con un paese impegnato nei negoziati.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'istituzione dei comitati consultivi misti oggetto della proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE, poiché le spese dei partecipanti albanesi e di quelli delle istituzioni europee sono coperte, rispettivamente, dall'Albania e dal bilancio dell'Unione europea.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione del già menzionato accordo di stabilizzazione e di associazione.

2023/0386 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata "Albania"), dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista l'apertura dei negoziati di adesione tra l'Unione europea e l'Albania, avvenuta il 19 luglio 2022,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

(2) A norma dell'articolo 117, paragrafo 2, di detto accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

(3) A norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Il medesimo articolo di detto accordo dispone inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisi la composizione e le funzioni di tali comitati od organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, in relazione all'istituzione del comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo e del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e alla modifica del regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*